



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P. 07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

ORDINANZA n. 22 del 23.06.2020

OGGETTO: Prevenzione incendi 2020 - Pulizia terreni interferenti con la sede ferroviaria.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescio e di sviluppo d'incendi;

VISTA la richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. pervenuta in data 22.06.2020 con nota acquisita al n. 5547 di protocollo con la quale si chiede l'emissione di ordinanza sindacale affinché i possessori a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, provvedano a tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D.Lgs 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territoriale comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. Ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Usini, di provvedere a tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.
2. Gli stessi sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota: alla RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale; alla Stazione dei Carabinieri e alla Compagnia Barracellare del Comune di Usini; al locale Comando di Polizia Municipale; al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sardegna, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

INFORMA

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO

(Dott. Antonio BRUNDU)

